

VERBALE DI ACCORDO

per la richiesta di concessione della cassa integrazione guadagni in deroga
(Ai sensi dell'art 22 del D.L n 18/2020 e dell'accordo del 20 marzo 2020 tra Regione Emilia Romagna organizzazioni
Sindacali e Associazioni datoriali)

Il giorno 9 aprile 2020 tra le parti:

- Bayker Italia spa rappresentata dal Dott .Michele Neri
- le OO.SS.
- Filcams Cgil rappresentata dalla Sig.ra Giulia Casamassima
- Fisascat Cisl rappresentata dal Sig. Alessandro Martignetti

Premesso

- a) che il datore di lavoro Bayker Italia Spa con sede legale in Fiorano Modenese (MO) Via Ghiarola Nuova 85-87, codice fiscale/partita IVA 02732900366 matricola INPS n. 5007334222. operante nel settore COMMERCIO con un organico complessivo di n. 452 unità lavorative, di cui 8 Part-time, così suddivise: Emilia-Romagna 172, Abruzzo 5, Basilicata 3, Calabria 10, Campania 19, Friuli Venezia Giulia 6, Lazio 32, Liguria 11, Lombardia 49, Marche 12, Piemonte 20, Puglia 16, Sardegna 8, Sicilia 30, Toscana 21, Trentino alto adige 6, Umbria 2, Valle D'Aosta 2, Veneto 28; alle quali applica il CCNL Terziario ha comunicato l'esigenza di avviare le procedure finalizzate ad ottenere il trattamento di integrazione salariale in deroga ai sensi dell'art 22 del D.L n 18/2020 e delle normative regionali attualmente in essere in favore di n. 452 lavoratori dipendenti;
- b) che il datore di lavoro ha dichiarato che la richiesta di attivare la cassa integrazione guadagni in deroga (cigd) si rende necessaria a causa dell'esistenza di un pregiudizio per la propria attività e per i lavoratori coinvolti a seguito delle misure di contenimento del virus Covid 19 e degli effetti prodotti su ordinativi in sensibile calo e fermo attività per dpcm ;
- c) che il datore di lavoro Bayker Italia Spa ha l'esigenza di ricorrere al trattamento di integrazione salariale in deroga in quanto impossibilitato ad usufruire in concreto degli ammortizzatori ordinari di cui al Dlgs n° 148/15 (Cigo, Cigs, Fis e Fondi di Solidarietà bilaterale
- d) che i lavoratori coinvolti erano in forza alla data del 23 febbraio 2020;
- e) che i lavoratori a termine avranno diritto all'intervento di sostegno al reddito fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro ;

tutto ciò premesso

- 1) le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
- 2) le OO.SS. danno atto che le informazioni ricevute dal datore di lavoro nel corso della presente procedura sono stati tali da fornire un'informazione necessaria a procedere con il trattamento di integrazione salariale in deroga;
- 3) le Parti, a fronte della sospensione/riduzione transitoria dell'attività lavorativa, come meglio indicata in premessa, ritengono necessario ricorrere alla Cigd ai sensi dell'art 22 del D.L n 18/2020 e delle normative regionali attualmente in essere;



- 4) Le parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui all'art. 22 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 e concordano sulla richiesta di intervento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga con sospensione a zero ore o riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale e fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili per tutta la durata della Cassa stessa; inoltre, ai lavoratori comandati in riduzione dell'orario sarà garantito il principio dell'equa rotazione e potranno essere richiamati in servizio con un preavviso di almeno 48;
- 5) Detta istanza sarà presentata in favore dei lavoratori per il periodo dal 12 marzo 2020 per un massimo di 9 settimane estendibili fino a 13 a fronte di specifiche normative regionali in essere, anche non consecutive, da esaurirsi entro il 31 agosto, ai sensi dell'art 22 del D.L. n 18/2020 e dell'accordo del 20 marzo 2020 tra Regione Emilia Romagna organizzazioni Sindacali e Associazioni datoriali. Le parti, inoltre, convengono che il predetto periodo possa essere ulteriormente prorogato in base a specifici provvedimenti pubblici che verranno emanati; tale proroga verrà necessariamente comunicata dall'azienda in via preventiva alle OOSS che sottoscrivono il presente verbale, le quali potranno richiedere tempestivamente un apposito incontro per verificare la sussistenza dei requisiti necessari alla proroga ovvero esprimere il proprio parere con le stesse modalità on-line utilizzate per la sottoscrizione.
- 6) La richiesta interesserà un numero massimo di 452 addetti, di cui 8 part-time; su un totale complessivo di 452 e determinerà la riduzione e/o sospensione delle attività lavorativa nell'arco del periodo di cui al punto precedente;
- 7) L'Azienda attiverà il disbrigo delle pratiche amministrative necessarie per richiedere le quote dei trattamenti di integrazione salariale di spettanza dei lavoratori per il periodo di sospensione concordato;
- 8) L' Azienda si impegna ad espletare, su istanza del lavoratore, tutte le pratiche necessarie per l'attivazione dell'anticipo banche, nelle Regioni ove fossero presenti protocolli di intesa a tal fine sottoscritti tra Regioni, Istituzioni locali e Parti sociali;
- 9) Il datore di lavoro si impegna a preservare pienamente i livelli occupazionali durante questo periodo;
- 10) Le parti convengono che gli istituti retributivi diretti ed indiretti per le quote a carico dell'Azienda, ad eccezione del TFR che maturerà per intero, matureranno secondo i criteri previsti dal CCNL applicato in funzione dei periodi di attività svolta in ciascun mese di applicazione del presente accordo;
- 11) Gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di trattamento di cassa integrazione saranno liquidati direttamente a cura dell'INPS come previsto dall'art. 22 del D.L. 18/2020;
- 12) Le Parti firmatarie concordano altresì che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di intesa, si fanno salve le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19"
- 13) I contenuti del presente accordo saranno esposti al personale dalle RSU/OO.SS attraverso gli strumenti individuati congiuntamente dalle parti nel rispetto delle disposizioni relative alla situazione emergenziale; le parti potranno incontrarsi a richiesta di una di esse prima dell'esaurimento del periodo di cassa in deroga, per confrontarsi sulla gestione operativa della stessa.




- 14) Le parti si danno atto che al momento non è possibile effettuare la consultazione dei lavoratori ma s'impegnano a consentire, anche successivamente, che le OOSS firmatarie abbiano la facoltà di recuperare tale consultazione con i lavoratori.
- 15) L'Azienda si impegna a garantire la continuità di iscrizione sindacale per i lavoratori iscritti alle OOSS al momento della sottoscrizione del presente verbale di accordo, impegnandosi di conseguenza ad effettuare tutti gli adempimenti necessari.

Visto quanto sopra le parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo la prevista procedura di consultazione sindacale ed esprimono parere favorevole alla richiesta di intervento di cassa integrazione guadagni

Letto, confermato e sottoscritto

Datore di Lavoro


Bayker Italia S.p.A.
Sede legale in Via Chiusana Nuova, 85-87
I-41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy
Tel 0536 1846400 Fax 0536 1846404
e-mail: info@bayker.it web: www.bayker.it
P.I. IT07732800166 Cap. Soc. € 760.000,00 i.v.
REA MO-047932 Rapp. Istituzionale in R. 04/15

FILCAMS CGIL

FISASCAT CISL

